

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 31

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

Risoluzione

sul seguito da dare alla Conferenza interparlamentare sulla lotta contro le frodi ai danni del bilancio comunitario (23 e 24 aprile 1996): per un'azione concertata dell'Unione e degli Stati membri

Annunziata il 6 novembre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 148 del regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0263/96),

A. ricordando che la Conferenza interparlamentare sulla lotta contro le frodi ai danni del bilancio comunitario del 23 e 24 aprile 1996 è stata convocata per gettare le basi di un'indispensabile coo-

perazione tra le autorità nazionali e quelle comunitarie fondata

sull'interesse comune dell'Unione e degli Stati membri che subiscono i danni finanziari e politici delle frodi,

sulla ripartizione decentrata delle responsabilità e delle competenze ai due livelli;

B. constatando che tale Conferenza ha individuato importanti lacune nei dispositivi destinati, a livello nazionale e comunitario, a tutelare le finanze dell'Unione;

C. ritenendo che occorra dare seguito a tale presa d'atto formulando proposte

concrete ispirate a tali principi e costatazioni;

D. considerando che la Conferenza intergovernativa dovrebbe farsi carico del problema di dare al trattato i mezzi per tutelare gli interessi finanziari comunitari a un livello equivalente e in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva;

E. ritenendo che progressi importanti siano stati compiuti in materia legislativa riguardo alle sanzioni amministrative e ai controlli, ma che occorre completare la legislazione sugli strumenti giuridici e giurisdizionali atti a tutelare le finanze comunitarie;

F. deplorando tuttavia che la tutela penale contro le frodi sia stata relegata al terzo pilastro;

G. ritenendo che la lotta contro le frodi transnazionali e la corruzione debba essere condotta da organismi pluridisciplinari reciprocamente legati da rapporti privilegiati;

H. ricordando che la cooperazione transnazionale tra gli Stati membri e la Commissione è l'unico mezzo efficace di lotta contro le frodi commesse dalle grandi organizzazioni criminali che approfittano della globalizzazione dei mercati e della disparità degli ordinamenti giuridici nazionali;

Mettere d'accordo responsabilità e competenze.

1. chiede agli esponenti della CIG di creare nel trattato gli strumenti indispensabili per perseguire in maniera efficace le frodi, vale a dire

a) una base giuridica che permetta di adottare regolamentazioni antifrode nell'ambito della procedura di codecisione;

b) l'obbligo di tutelare le finanze comunitarie nei vari Stati membri in modo equivalente;

c) la comunitarizzazione di taluni settori che fanno parte del titolo VI del

TUE (Giustizia e affari interni), come quelli figuranti agli articoli K.1, paragrafi 7), 8) e 9), nella misura in cui riguardino la tutela degli interessi finanziari comunitari;

d) la « lotta alla corruzione » come inserimento esplicito nel trattato in quanto questione di interesse comune;

Completare la legislazione.

2. invita la Commissione a riesaminare gli strumenti giuridici settoriali per armonizzarli con il regolamento n. 2988/95 sulle sanzioni amministrative e i controlli, in particolare per quanto riguarda l'esclusione o la revoca dell'attribuzione del vantaggio in caso di irregolarità;

3. raccomanda agli Stati membri, alla Commissione e al Consiglio di mettere a punto normative particolarmente efficaci sotto il profilo preventivo in materia di lotta contro le frodi e la corruzione, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza (e quindi le possibilità di controllo) di entrate e spese rilevanti sotto il profilo del bilancio nonché delle attinenti procedure decisionali;

4. invita il Consiglio a procedere rapidamente nelle consultazioni sul secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (concernente la responsabilità delle persone giuridiche) e di tenere nel debito conto in tale contesto la posizione che questo Parlamento esprimerà;

5. ricorda che, se risulterà impossibile ottenere la ratifica unanime della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e dei protocolli che potrebbero conseguirla, questo Parlamento riacquisterà libertà di azione e potrebbe chiedere alla Commissione di proporre un'iniziativa comunitaria;

6. raccomanda agli Stati membri e alla Commissione, operando di concerto, di rendere più omogenei i seguenti strumenti giuridici e giurisdizionali suscettibili di in-

fluire sulla tutela delle finanze comunitarie nella fase dell'azione penale e della ripetizione:

la transazione, che sarà ammessa in via eccezionale, ma giammai per gli importi dovuti o per le irregolarità intenzionali e sempre sulla scorta di un visto preliminare dell'autorità comunitaria che dovrà esserne sistematicamente informata;

la costituzione di parte civile, che negli Stati membri che non posseggono tale strumento dovrà essere sostituita da meccanismi di tutela equivalenti;

le istanze specializzate nelle frodi comunitarie, che potrebbero essere create presso le procure e i tribunali nazionali;

il recupero e la ripetizione, che dovrebbero essere affidati a organismi responsabili in via prioritaria operanti nell'ambito di procedure armonizzate (comunicazione obbligatoria alla Commissione; equivalenza dei privilegi che accompagnano i crediti del tesoro e quelli comunitari; termini di prescrizione uniformi) e seguiti da un servizio comunitario centralizzato;

Consolidare l'organizzazione antifrode.

7. invita

a) gli Stati membri a istituire siffatti organismi pluridisciplinari dotandoli di personale specializzato;

b) la Commissione e gli Stati membri a cooperare per l'attuazione di un vasto programma di formazione degli inquirenti e per la definizione di uno strumento giuridico che dia agli inquirenti nazionali poteri di inchiesta comparabili;

c) la Commissione a definire meglio il ruolo dell'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF), che dovrebbe fondarsi su quattro pilastri:

informazione sistematica sull'insieme della frode;

coordinamento delle indagini nazionali;

indagini per iniziativa dell'UCLAF nel caso di frodi transnazionali o che incidono sull'effettività della tutela;

azioni di recupero/ripetizione in caso di insufficienza nazionale grave o di carattere esemplare dell'intervento comunitario;

Creare le basi della cooperazione.

8. chiede alla Commissione

a) di presentare le proposte normative che ritiene necessarie per il rafforzamento della cooperazione amministrativa;

b) di proporre, nell'ambito di una riflessione concertata con gli Stati membri uno strumento giuridico che disciplini la cooperazione repressiva pregiudiziale;

un'iniziativa per l'istituzione di un'autentica cooperazione giudiziaria attraverso l'eliminazione delle barriere giuridiche esistenti, l'attribuzione a un solo paese della competenza al perseguimento, la regolamentazione degli atti rogatori e del loro valore probatorio;

9. raccomanda al Consiglio di fissare in un suo atto giuridico (orizzontale) ostacoli materiali esistenti (come, per esempio, il requisito della punibilità bilaterale) all'estradizione e all'assistenza giudiziaria in cause penali, nonché di agevolare e accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per quanto riguarda azioni penali;

10. ritiene che un'efficace cooperazione transnazionale debba basarsi sulla centralizzazione dell'informazione e il coordinamento degli atti da parte di un organismo comunitario come l'UCLAF; chiede pertanto alla Commissione di includere tale ruolo dell'Unità tra le iniziative volte a regolamentare la cooperazione amministrativa, repressiva e giudiziaria;

11. ritiene che l'istituzione di commissioni rogatorie sarebbe facilitata dall'attribuzione di una competenza specifica a un'istanza comunitaria che agisca su ri-

chiesta dello Stato membro competente a esercitare l'azione penale e in applicazione della legge di quest'ultimo e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di riflettere su questo ulteriore sviluppo;

* * *

12. chiede alla Commissione di porre allo studio la questione dell'apertura dell'azione penale in caso di delitto lesivo degli interessi finanziari dell'Unione, soprat-

tutto se risultanti dalla corruzione di funzionari;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, a tutti i partecipanti alla Conferenza interparlamentare e ai presidenti delle Camere dei parlamenti degli Stati membri.

NICOLE PERY
Vicepresidente